



Comune di Bologna

Area Nuove Cittadinanze e Quartieri

Proposta N.: **DD/PRO/2020/6555**

OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PER DISCIPLINARE L'ACCESSO ALLE AREE ORTIVE COMUNALI E LA LORO FRUIZIONE.

IL CAPO AREA

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza n. 66 del 22 aprile 2020, avente per oggetto “**ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 61 DELL'11 APRILE 2020.**”, ha consentito sull'intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 “**la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali.**”;

- che tale disposizione va integrata e armonizzata con le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti pro- tempore per il contenimento della diffusione del virus Covid 19 ;

Richiamato il complesso delle disposizioni emanate per far fronte all' emergenza epidemiologica da Covid-19 ed, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e relativi allegati, l' Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna PPG/2020/89 del 17/05/2020 avente ad oggeritto : “**ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19**” e relativi allegati

Valutato opportuno – sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Presidenti di Quartiere svoltasi in modalità telematica il 25 maggio 2020 con la partecipazione degli Assessori competenti - di subordinare la fruizione delle aree ortive concesse dall' Amministrazione comunale al rispetto di specifiche modalità;

Visto il vigente Regolamento per la conduzione e la gestione dei terreni adibiti ad aree ortive;

Data informazione preventiva ai Presidenti di Quartiere e agli Assessori competenti;

Sentito il Settore Ambiente e Verde per le modalità operative di ambito tecnico;

DETERMINA

di subordinare la fruizione delle aree ortive concesse dall' Amministrazione comunale al rispetto delle seguenti specifiche modalità:

1. L' apertura delle aree ortive deve essere limitata ad orari prestabiliti, in due turni giornalieri dalle ore 7 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 21 L' acqua viene resa disponibile in tale fascia oraria, fermo restando che nel periodo estivo vanno rispettati gli orari per attività irrigue definiti da ordinanza del Sindaco.
2. Alle aree possono accedere solo e unicamente gli assegnatari delle particelle, singolarmente ovvero con un solo convivente per particella ortiva, secondo quanto disciplinato dallo specifico regolamento comunale.
3. Al fine di garantire l' applicazione delle misure di distanziamento sociale, l' accesso alle aree deve essere contingentato a cura del Legale Rappresentante dell' Associazione che ha sottoscritto la convenzione per la gestione dell' area ortiva Gli accessi - nella misura massima del 50% degli aventi diritto per ciascun turno giornaliero - sono consentiti agli assegnatari di particelle individuate con numeri pari nei giorni pari della settimana e a quelle con numeri dispari nei giorni dispari della settimana, secondo le turnazioni degli accessi definite dal concessionario.
4. Durante la permanenza all' interno dell' area destinata ad orti deve essere obbligatoriamente indossata la mascherina di tipo chirurgico, che non deve essere tolta per nessun motivo. Si deve altresì essere dotati di gel disinfettante.
5. Devono essere sempre rispettate le distanze di sicurezza in ragione del distanziamento personale.
6. E' vietato lo scambio di attrezzi o prodotti.
- 7 E' fatto divieto assoluto di creare assembramenti lungo i vialetti di collegamento interni all' area e nelle zone comuni (piazzali, padiglioni e aree per il ricovero attrezzi, ecc).
8. L' utilizzo dei servizi igienici comuni, dei padiglioni e aree per il ricovero attrezzi ed eventuali attrezzi comuni è strettamente subordinato alle specifiche misure di igienizzazione e disinfezione.
9. E' fatto obbligo per il Legale Rappresentante dell' Associazione che ha sottoscritto la convenzione per la gestione dell' area ortiva di disporre le misure organizzative per procedere al contingentamento, alla tenuta degli elenchi dei concessionari ammessi all' accesso e dei rispettivi orari e giorni di accesso; al controllo degli accessi e del rispetto delle presenti disposizioni e alla igienizzazione e disinfezione dei servizi igienici, degli spazi e degli attrezzi comuni.

Le presenti disposizioni si applicano sino al 30 settembre 2020

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -